

TI_GERICHTE 30.2014.21 vom 23. Januar 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-01-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2014.21_d20140123

FR: TI_GERICHTE 30.2014.21 du 23 janvier 2014

IT: TI_GERICHTE 30.2014.21 del 23 gennaio 2014

Regeste

Modifica dello statuto lavorativo di un mediatore di immobili. Riassunto giurisprudenza (compreso franchising). Pagamento di una royalties quando l'affare va a buon fine. Condizioni per poter cambiare lo statuto (da indipendente a dipendente) con effetto retroattivo

Erwägungen

E. 1

incassa direttamente dai clienti la commissione per la compravendita delle proprietà immobiliari, trattiene nella sua disponibilità il 95% dell'importo conseguito (al netto dell'IVA) e, successivamente, senza apparentemente neppure essere vincolato da termini specifici, versa il 5% alla società ricorrente. Ciò comprova l'indipendenza economica dell'interessato nei confronti della RI 1, giacché non è la società a riversare all'interessato il compenso ma è quest'ultimo a pagare all'insorgente una percentuale per l'utilizzo del marchio (cfr. a questo proposito, e contrario, la sentenza 9C_386/2013 del 20 settembre 2013 dove il Tribunale cantonale bernese, la cui sentenza è stata confermata dal TF, aveva affermato che [cfr. consid. 3.1]: „Für unselbstständige Tätigkeit spreche der Umstand, dass alle Rechnungen von der Beschwerdeführerin [nдр: la società] gestellt werden und alle Zahlungen der Kunden an diese zu leisten sind. Dies führe für die Makler und Maklerinnen zu einer wirtschaftlichen Abhängigkeit, seien sie doch darauf angewiesen, dass die Beschwerdeführerin den ihnen zustehenden Anteil am Maklerlohn auszahlt“). Se la compravendita non viene conclusa o se i clienti non pagano, l'arch. TERZ 1 non percepisce alcun reddito, ma deve comunque accollarsi tutte le spese. In un caso (cfr. doc. 35 e 41), ha dovuto inoltrare una causa in Pretura per poter recuperare la commissione pattuita con i clienti. La sua situazione è assimilabile a quella del mediatore che, se non conclude l'affare, non consegue alcun reddito. Quest'ultimo elemento mette in evidenza il carattere propriamente aleatorio della sua attività ed evidenzia anche la presenza di un forte rischio imprenditoriale (cfr. anche sentenze 30.2005.22 del 21 febbraio 2006, 30.2005.19 del 5 settembre 2005, 30.2000.138 del 5 novembre 2001). Come visto (cfr. consid. 2.7), per i suoi particolari tratti caratteristici, il mediatore è di regola considerato quale persona esercitante un'attività indipendente (RCC 1988 pag. 315 seg. consid. 3c), a differenza dell'agente commerciale che, in generale, è un salariato (DTF 97 V 137 consid. 2). Il primo ha infatti diritto alla mercede solo se la sua interposizione o la sua indicazione conducono alla conclusione del contratto. Questo elemento mette quindi in evidenza il carattere aleatorio dell'attività di mediatore. Per questa particolare attività, inoltre, le spese sopportate sono rimborsate al mediatore soltanto se ciò è stato convenuto, per cui egli sopporta ogni spesa che, come in specie, non sia stata precedentemente pattuita, assumendosi così un rischio tipico di un imprenditore indipendente. L'interessato deve infatti sopportare tutte le spese

(luce, telefono, acqua, manutenzione apparecchiature, materiale di cancelleria, pubblicità, ecc.), senza che la società ricorrente rimborsi alcunché. A questo proposito la presente fattispecie si differenzia anche da quella, relativa ad un caso di franchising, giudicata dal TCA il 23 aprile 2008 (inc. 30.2007.49). In quella fattispecie infatti il rapporto di subordinazione era palese dal lato organizzativo-lavorativo. Le parti si dividevano le spese secondo quanto previsto dal regolamento, gli intermediari erano tenuti a seguire numerose direttive e linee guida che venivano regolarmente modificate, a seguire corsi di aggiornamento e conferenze, a fornire rendiconti annuali, ad utilizzare unicamente quanto messo a disposizione dalla società (l'assicurato poteva utilizzare quanto messo a sua disposizione solo per svolgere l'attività descritta nel contratto e solo su determinati computer). Il contratto prevedeva la messa a disposizione a favore della società di dati e informazioni per permettere una valutazione globale delle prestazioni e la società doveva essere messa al corrente degli sviluppi degli affari tramite formulari appositamente preparati. La società aveva, secondo il contratto, un diritto assoluto di esaminare tutta la documentazione inerente l'attività di commerciante di immobili. In concreto tutto ciò è assente e l'arch. TERZ 1, tranne per quanto concerne l'obbligo di versare una royalties del 5% sulle commissioni (al netto dell'IVA) percepite, gode di un'ampia libertà. Tant'è che nella convenzione non vi è un divieto di concorrenza. I pochi elementi a favore dell'attività dipendente sono in particolare la circostanza che l'interessato può presentarsi in nome di RI 1, in particolare quando risponde al numero telefonico della società o quando i clienti arrivano in ufficio ed il fatto che dal 2012 si occupa delle pagine internet della ricorrente. Questi aspetti tuttavia sono secondari alla luce di tutti gli elementi emersi a favore dell'attività indipendente e derivano dal fatto che l'arch. TERZ 1 sfrutta il marchio dell'insorgente. Stanti così le cose, ritenuto che gli elementi a favore di un'attività indipendente, nel preciso caso di specie sono predominanti rispetto a quelli in favore dell'attività dipendente, la decisione su opposizione va annullata e l'affiliazione come indipendente dell'arch. TERZ 1 va confermata. 2.12. Infine, va abbondanzialmente rilevato quanto segue. L'arch. TERZ 1 e la ricorrente hanno affermato che sul reddito percepito in questi anni sono già stati pagati gli oneri sociali. La Cassa, né in sede di decisione formale, né in sede di decisione su opposizione e nemmeno in seguito (con la risposta di causa o con le osservazioni), ha esaminato se nel caso di specie fossero dati gli estremi per una modifica dello statuto lavorativo da indipendente a dipendente dell'arch. TERZ 1, con effetto dal 2009, per quanto concerne l'attività di intermediario nell'ambito della compravendita immobiliare. Il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha infatti stabilito che il cambiamento dello statuto contributivo nei casi in cui i contributi assicurativi in lite siano stati oggetto di decisione formalmente cresciuta in giudicato è solo possibile quando siano dati i presupposti del riesame o della revisione processuale. Se non si tratta di un cambiamento dello statuto con effetto retroattivo, ma con effetto per il futuro, la questione dello statuto viene di principio esaminata liberamente come per la prima volta, con il dovuto riserbo nei casi limite. Se la questione del cambiamento dello statuto concerne sia remunerazioni dalle quali sono già stati prelevati contributi assicurativi, sia remunerazioni non ancora oggetto di decisione, deve essere esaminato, per la parte già considerata del provvedimento formalmente cresciuto in giudicato, se sono dati i presupposti del riesame o della revisione processuale, mentre lo statuto contributivo per le rimanenti remunerazioni, non ancora contemplate da decisione, è apprezzato liberamente (DTF 121 V 1; cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 121 seg. ad art. 5, pag. 183

seg., in particolare n. 127 pag. 185). Questo Tribunale, da ultimo con sentenza 30.2013.20+21 del 19 settembre 2013, dopo aver confermato la decisione della Cassa che aveva ritenuto dipendente di una società un assicurato fino ad allora qualificato quale indipendente, per garantire alle parti il diritto di essere sentito e con riferimento alla sentenza 9C_182/2009 del 2 marzo 2010, ha dovuto rinviare l'incarto all'amministrazione affinché esaminasse se fossero dati i presupposti di una revisione o di un riesame delle decisioni di fissazione dei contributi già cresciute in giudicato, non avendo gli insorgenti mai potuto esprimersi su questo aspetto poiché la Cassa non lo aveva trattato. Anche nella presente fattispecie, se l'esito della vertenza fosse stato diverso, questo Tribunale si sarebbe visto costretto a rinviare l'incarto all'amministrazione per esaminare se le condizioni per una modifica dello statuto assicurativo ai sensi della giurisprudenza erano date.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.